

## NOVITÀ IN TEMA DI WELFARE AZIENDALE NEL D.L. 48/2023 (CD. «DL LAVORO»)

- ✓ In data 4.05.2023 è stato approvato il D.L. n. 48/2023 (cd. «D.L. Lavoro»), pubblicato in pari data nella G.U. n. 103, il quale, limitatamente al solo periodo d'imposta 2023, ha introdotto delle deroghe alla disposizione di cui all'art. 51, comma 3, del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) in tema di tassazione dei «valori» costituenti reddito di lavoro dipendente.
- ✓ In particolare, il D.L. Lavoro ha previsto per il 2023 un innalzamento della soglia di non imponibilità, da euro 258,23 euro a 3.000 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti (cd. «fringe benefit»), nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.
- ✓ Detto innalzamento della soglia di non imponibilità si rende applicabile esclusivamente ai lavoratori dipendenti con i figli (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati) che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12, comma 2, TUIR (figli fiscalmente a carico), restando invece detta soglia ferma a 258,23 euro per tutti gli altri lavoratori dipendenti.
- ✓ Sono considerati fiscalmente a carico ex art. 12, comma 2, TUIR, i figli che non superano i 24 anni di età e che nell'anno hanno percepito un reddito non superiore a 4.000 euro ovvero i figli che, pur di età superiore a 24 anni, hanno percepito un reddito non superiore a 2.840,51 euro.
- ✓ I datori di lavoro provvedono ad attuare la nuova disposizione in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
- ✓ L'applicazione della nuova soglia di non imponibilità di 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico non è automatica in quanto necessita che il lavoratore dichiari al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei propri figli.

